

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Transazione
Contenuto	Accordo conciliativo con gli eredi del Sig. L.R.

Dipartimento	STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Direttore Dipartimento	PASQUINI LEONARDO
Struttura	SOC AFFARI LEGALI E AVVOCATURA
Direttore della Struttura	FEDERIGI PAOLO
Responsabile del procedimento	PAPANI MATTEO

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
14.884,9	Cap. 172.01 (Ex U.S.L. 11)	Sub. imp. 35/42	1994

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
1	3	Schema di accordo transattivo

Tipologia di pubblicazione	Integrale Parziale
-----------------------------------	-------------------------

“documento firmato digitalmente”

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Rilevato che, ai sensi del comma quinto dell’art.83 della sopra citata Legge Regionale Toscana n°84/2015 “*I direttori generali delle nuove aziende USL, di cui all’articolo 32 della l.r. 40/2005, subentrano nelle funzioni di commissario liquidatore svolte, ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1997 n.75 (Disposizioni per le gestioni liquidatorie delle soppressate Unità sanitarie Locali), dai direttori delle aziende USL soppressate con la presente legge ed inerenti alle unità sanitarie locali soppressate dalla l.r. 49/1994*”;

Vista la Delibera del Direttore Generale USL Toscana Centro n. 1 del 07.01.2016 con cui viene preso atto della *costituzione dell’Azienda USL Toscana Centro* ai sensi della LRT 40/2005 e ss.mm.ii;

Vista:

la delibera “Presa d’atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 29 del 28 febbraio 2022 di modifica del contratto di prestazione d’opera del Dr. Paolo Morello Marchese per lo svolgimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro”;

Vista la delibera n. 1320 del 23.09.2019 con la quale il Dr. Lorenzo Pescini è stato nominato Direttore Amministrativo dell’Azienda USL Toscana Centro;

Viste:

- la Deliberazione della G.R.T. n° 141 del 05/02/1996 che individua nei Direttori Generali delle nuove Aziende Sanitarie i Commissari Liquidatori delle Gestioni stralcio delle cessate UU.SS.LL.;
- la L.R.T. n. 75/97 che attribuisce ai Commissari Liquidatori, quali legali rappresentanti delle Gestioni Liquidatorie, la titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo a dette Gestioni;
- la Sentenza n. 1989 del 03/03/1997 della Suprema Corte di Cassazione SS.UU. Civili secondo la quale le Gestioni Liquidatorie hanno la funzione di tenere separate l’accertamento e la gestione dei rapporti attivi e passivi delle cessate UU.SS.LL., rispetto ai compiti delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere;

Premesso che:

- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 15.4.1993, il Sig. L.R., quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia L.M., allora minore, ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti dell’allora U.S.L. 11 Alto Mugello Bassa Sieve di diniego di autorizzazione al trasferimento della bambina per cure in centri di altissima specializzazione in Italia, nonché degli atti presupposti e conseguenti;
- su richiesta della Direzione Generale Professioni Sanitarie e Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della Salute, datata 24.3.2015, l’Azienda Sanitaria, in data 4.5.2015, ha inviato le proprie deduzioni, confermando quanto contenuto nei provvedimenti impugnati;
- con Decreto del 29.8.2018, il Presidente della Repubblica ha accolto il suddetto ricorso, recependo il parere del Consiglio di Stato n. 1798/2018 del 13.6.2018, che aveva ritenuto i provvedimenti impugnati privi di idonea motivazione, con conseguente onere dell’Amministrazione di rideterminarsi sull’originaria istanza;
- con successive missive, il Sig. L.R. e la Sig.ra L.M., nonché - in seguito al decesso del primo - i suoi eredi, hanno avanzato nei confronti di Azienda USL Toscana Centro richieste di rimborso delle spese sanitarie sostenute, quantificate in € 18.534,61;
- con provvedimento n. prot. 14810 del 24.2.2022, avente ad oggetto “Rideterminazioni in conseguenza dell’accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica”, l’Azienda USL Toscana Centro ha riproveduto sull’istanza del Sig. L.R., confermando il rigetto di quest’ultima, con conseguente diniego rispetto alle richieste di rimborso di cui sopra;

- con ricorso attualmente pendente dinanzi al Consiglio di Stato, sez. III, con il numero di RG 3752/2022 i Sig.ri L.M., C.L. e L.A. hanno convenuto, l'Azienda USL Toscana Centro e la Regione Toscana *“per la dichiarazione di nullità e/o per l'annullamento del provvedimento dell'Azienda UsL Toscana Centro, a firma del Direttore Generale, in data 24.2.22, prot. n. 14810, trasmesso per pec in data 25.2.22 (doc. n. 1) recante “Rideterminazioni in conseguenza dell'accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Lasi Riccardo (eredi)/USL 11 Alto Mugello – Bassa Sieve (oggi Azienda USL Toscana Centro)” e di conferma del diniego al trasferimento di Marcella Lasi, figlia dell'allora ricorrente Riccardo Lasi, per cure nel centro di altissima specializzazione di Piacenza del Prof. Bonaccorsi, ed atti comunque richiamati, presupposti e conseguenti, ancorché incogniti, e segnatamente del parere della dott.ssa Raffaella Giannini e del Dott. Gianluca Leopardi trasmesso per pec il 1.3.2022 a firma Dott. R. Giannini del 19.1.20220 (doc. 1A), in esecuzione ed ottemperanza del Decreto del Presidente della Repubblica del 29.8.2018 adottato in conformità del Parere del Consiglio di Stato, Seconda Sezione, del 13.6.2018, n. 1703 (doc. n. 2), nonché per la corresponsione delle somme in restituzione delle spese sostenute oltre rivalutazione ed interessi e comunque come per Legge e anche in risarcimento, dal rifiuto di adempimento e fino al momento del futuro effettivo pagamento, in accertamento del relativo diritto.”*
- l'Azienda USL Toscana Centro, previo conferimento dell'incarico difensivo all'Avv. Franca Dello Strologo, avvenuto con delibera n. 672 del 9.6.2022, si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando come la questione oggetto del ricorso riguardi la USL n. 11 ovvero, successivamente alla cessazione della stessa, sia di competenza della relativa Gestione Liquidatoria e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso;
- detta eccezione di legittimazione passiva è stata contestata nella conseguente memoria di replica dalla difesa dei ricorrenti che ha avanzato richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della Gestione Liquidatoria della ex USL n. 11;
- le parti costituite hanno avviato trattative finalizzate ad un bonario componimento della lite in corso;
- la Gestione Liquidatoria ha conferito all'Avv. Marzia Danesi l'incarico di assisterla nelle suddette trattative;

Considerato che la Gestione Liquidatoria USL 11 Alto Mugello Bassa Sieve è comunque tenuta a conformarsi al giudicato e, dunque, a riprovedere sull'originaria istanza del Sig. L.M. attenendosi alle indicazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato n. 1798/2018 del 13.6.2018 recepito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 29.8.2018;

Preso atto che:

- tutte le parti (Gestione Liquidatoria ex USL 11 Alto Mugello Bassa Sieve, Azienda USL Toscana Centro e eredi Sig. L.R.) sono addivenute ad un bonario componimento della suddetta controversia, come da schema di accordo allegato sub lett. A) alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;
- che in particolare detto accordo prevede: che L'Azienda USL Toscana Centro proceda a revocare in autotutela la nota prot. n. 14810 del 24.2.2022 recante ad oggetto *“Rideterminazioni in conseguenza dell'accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Lasi Riccardo (eredi)/USL 11 Alto Mugello – Bassa Sieve (oggi Azienda USL Toscana Centro)”*; che la Gestione Liquidatoria ex USL n. 11, a mero titolo transattivo, senza che ciò implichi alcun riconoscimento delle altrui pretese, provveda a corrispondere ai signori Lasi la somma di Euro 12.084,90 (dodicimilaottantaquattro/90) oltre alla somma onnicomprensiva di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a titolo di contributo per le spese legali sostenute ed oltre Euro 300,00 (trecento/00) a titolo di contributo unificato nel giudizio sopra individuato, per complessivi Euro 14.884,90 (quattordicimilaottocentoottantaquattro/90); che, a fronte dell'espletamento di dette attività, i Sig.ri L. si impegnano a depositare, con l'adesione della Azienda USL Toscana Centro, istanza per la dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di lite del ricorso RG n. 3752/2022 pendente dinanzi alla Sezione III del Consiglio di Stato;

Considerato che: l'ipotesi di accordo richiamata sia conveniente per la Gestione Liquidatoria USL 11 Alto Mugello Bassa Sieve, in quanto consente alla stessa di evitare un potenziale contenzioso con gli eredi del Sig. L.R., dall'esito particolarmente incerto;

Dato atto che la spesa in questione pari ad Euro 14.884,90 , viene assunta in eccedenza ai residui passivi della Gestione Liquidatoria Ex U.S.L. 11 ed è imputata al Capitolo 172.01 sub. imp. n. 35/42 (anno 1994);

Rilevato che è necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii in quanto l'accordo (all. A) prevede il 31.8.2022 quale termine essenziale per il pagamento di quanto sopra da parte della Gestione Liquidatoria;

Preso atto che l'istruttoria della presente Delibera è stata curata dal Responsabile del Procedimento Dr. Matteo Papani, in servizio c/o la Struttura S.O.C. Affari Legali e Advocatura;

Dato atto della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Direttore che propone il presente atto;

Su proposta del Direttore S.O.C. Affari Legali e Advocatura Avv. Paolo Federigi;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo,

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- 1) di approvare l'accordo transattivo di cui all'allegato A) al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, composto di n. 3 pagine;
- 2) per l'effetto di liquidare e pagare ai Sig.ri L.M., C.L. e L.A. l'importo cumulativo onnicomprensivo di € 14.884,90, come meglio dettagliati nello schema di accordo allegato;
- 3) di dare atto che la spesa in questione pari ad Euro 14.884,90 , viene assunta in eccedenza ai residui passivi della Gestione Liquidatoria Ex U.S.L. 11 ed è imputata al Capitolo 172.01 sub. imp. n. 35/42 (anno 1994);
- 4) di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione, Ufficio Coordinamento Gestioni Liquidatorie, per gli adempimenti di competenza, compresa l'emissione dell'Ordinativo di pagamento a beneficio dei Sig.ri L.M., C.L. e L.A.;
- 5) di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 42 comma quarto, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii. per le motivazioni espresse in narrativa;;
- 6) di dare atto che l'allegato alla presente delibera non viene pubblicato poiché i dati ivi contenuti sono soggetti a riservatezza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, dal Regolamento UE n. 676/2016 e dal D.Lgs. 101 del 10 agosto 2018;
- 7) di trasmettere la presente Deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
- 8) di pubblicare sull'albo on-line ai sensi dell'art. 42 comma 2 della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)